



REGIONE ABRUZZO

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE - DPD019

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE – ABRUZZO 2014/2020

AVVISO PUBBLICO

SECONDA FASE

PROGETTI INTEGRATI DI MICROFILIERA

“FILIERE DI DIMENSIONE LOCALE E FILIERE CORTE”

Art. 35 (5) del REG (UE) n. 1305/2013

F.A.Q. - N. 1

In considerazione delle definizioni riportate al punto 2 del Bando:

Soggetto promotore: Il Capofila deve essere una impresa del settore agricolo ed agroindustriale che svolge attività di produzione e/o commercializzazione e/o trasformazione di prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato che ricopra altresì ruolo di partecipante diretto nell'ambito di un unico PIF.

Soggetto partecipante diretto: soggetto giuridico che beneficia degli aiuti a valere su una o più sotto-misure attivate nell'ambito del PIF, possiede al momento della presentazione della domanda di sostegno individuale i requisiti di accesso e le condizioni di ammissibilità previsti da ogni singola sottomisura attivata.

Essendo il capofila designato come soggetto beneficiario del sostegno della sottomisura 16.4 stessa come specificato nel punto 5.1.1 del bando: "I soggetti beneficiari sono i Partenariati formalmente costituiti tra i soggetti e nelle forme indicati nell'art. 2. Il sostegno è concesso al soggetto individuato come promotore/Capofila che presenta la domanda di sostegno e di pagamento con i relativi allegati".

IL SOGGETTO CAPOFILA PER ESSERE CONSIDERATO TALE DEVE NECESSARIAMENTE ATTIVARE UNA DELLE SOTTOMISURE 4.1. o 4.2?

RISPOSTA:

NO. Deve comunque essere in possesso dei requisiti previsti nella definizione di **Soggetto promotore** di cui al punto 2 – *Definizioni* del Bando.

F.A.Q. - N. 2

In merito all'utilizzo del personale ai fini della realizzazione del progetto, sulla base di quanto indicato all'interno del bando al punto 5.3.3, pagina 14, lettera b) che recita: "Per la gestione, l'animazione, la realizzazione e la divulgazione del progetto i partner possono avvalersi di proprio personale ovvero di professionisti esterni, nei limiti ed alle condizioni di seguito indicate."

Sia nella Circolare del Ministero del Lavoro n.2 del 2 febbraio 2009, che nella Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.3 del 15 gennaio 2004, sono previste altre forme di rapporto di lavoro e di utilizzo del personale nel campo dei rapporti di lavoro fra privati, come ad esempio, il distacco del lavoratore (di cui all'articolo 30 del D.lgs 10 settembre 2013, n.276). Tutto ciò premesso e, visto che la legislazione lo consente, è possibile usufruire della forma del distacco di personale, per la realizzazione del progetto?

RISPOSTA:

SI, è possibile usufruire della forma del distacco prevista dall'Art. 30 del D.Lgs. n.276 del 10.09.2003 e s.m.i, nel rispetto di quanto stabilito dal medesimo nonché dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3/2004.

Si ricorda che in sede di rendicontazione (S.A.L. e saldo) ai fini del riconoscimento della spesa il soggetto beneficiario, ossia il Capofila dell'ATI/ATS (c.d distaccatario), dovrà dimostrare di aver rimborsato al distaccante gli oneri connessi al trattamento economico del/dei dipendente/i distaccato/i. Tale rimborso non può superare quanto effettivamente corrisposto al lavoratore dal datore di lavoro distaccante per il periodo di tempo prestato alla realizzazione del progetto, come risultante da apposito time-sheet, ossia non potrà superare il costo aziendale sostenuto per il lavoratore distaccato durante il periodo di distacco.

Inoltre, si ricorda quanto indicato al punto 2 dell'Avviso – **Definizioni**, relativamente alla figura del “**partecipante indiretto**” che è un: “*soggetto coinvolto nella realizzazione degli obiettivi del PIF che usufruisce di una positiva ricaduta dei vantaggi derivanti dalla realizzazione del progetto stesso pur non richiedendo contributi nell'ambito del PIF, ossia soggetto che **non riceverà alcuna compensazione o rimborso per le attività eventualmente sostenute ...**”.*

F.A.Q. - N. 3

Ai fini della realizzazione del progetto, è possibile utilizzare oltre al personale dipendente del Capofila anche quello dei partecipanti diretti?

RISPOSTA:

SI, se in possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti per la specifica mansione, utilizzando la forma sopra richiamata.

Pescara, lì 20.03.2019